



COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA TRIBUTARIA

La Commissione, coordinata dal Consigliere Antonio Damascelli è composta dagli Avvocati Nicola Bianchi, Claudio Berliri, Francesco D'Ayala Valva, Valentina Ferrigni, Michele Di Fiore, Gianni Di Matteo, Maria Pia Perchinunno, Luigi Quercia, Paola Ruggieri Fazzi, Francesco Paolo Sisto, Patrizio Tumietto, Marco De Bonis (segreteria)

Il *plenum* del CNF ha approvato il documento elaborato dalla Commissione contenente indicazioni che l'Avvocatura rivolge alle istituzioni ed alla classe politica per la modifica di alcune norme di diritto sostanziale e processuale dirette a rendere più equo il fisco e ad incanalare il processo tributario nell'ambito del giusto processo.

Alla luce della nuova normativa fiscale in relazione alla Società tra Avvocati (artt. 4 e 5 L. 31.12.2012 n. 247 che disciplinano, rispettivamente, le "associazioni tra gli avvocati e multi disciplinari" e la "delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria") la Commissione ha preparato un parere articolato sull'intera disciplina fiscale.

Secondo la Commissione la redazione del documento predetto si è resa necessaria anche in considerazione dell'opportunità di un chiarimento in sede legislativa che espressamente specifichi il trattamento fiscale della società tra avvocati, siano essi di capitali o di persone, precisando in particolare se, essendo i loro redditi qualificati come redditi di lavoro autonomo, anziché come redditi di impresa come previsto dagli art. 6 e 81 del TUIR, la tassazione venga effettuata direttamente in capo ai soci e non in capo alla società con successiva tassazione quali dividendi degli utili attribuiti ai soci.

Su iniziativa della Commissione per le Problematiche in Materia Tributaria si è tenuto il convegno nazionale, che ha occupato l'intera giornata dell'11 ottobre 2013, sul tema processo tributario e processo penale: due bilance della giustizia.

L'evento ha riscosso notevole successo e grande riscontro di pubblico interessato ad un tema delicato per i risvolti di contraddittorietà dei due ordinamenti processuali.

Il convegno, intorno al cui tavolo si sono raccolti esponenti di eccellenza del foro e dell'accademia, ha affrontato l'intreccio delle decisioni molto spesso contrastanti tra i due ordinamenti, a causa delle differenti tipologie processuali con particolare riguardo al tema della prova.



Dal convegno è emersa l'esigenza che il cittadino sia posto di fronte a certezze piuttosto che alle oggettive aporie conseguenti al perimetro di indagini consentite al giudice penale e al giudice tributario.

La legge 247 del 2012 prevede la costituzione della società tra avvocati rinviando ad un regolamento ministeriale l'attuazione della disciplina. Al fine di contribuire al chiarimento dello statuto fiscale delle società tra avvocati, in considerazione della qualificazione del reddito prodotto dalle stesse società tra avvocati quale reddito di lavoro autonomo, la Commissione ha predisposto norme di disciplina e le ha inviate al Ministero.

Il regolamento ministeriale, purtroppo, non è stato emanato a causa del conclamato timore, espresso da esponenti dell'esecutivo, di violazione delle norme sulla concorrenza. In realtà la perplessità deve ritenersi infondata, in quanto l'art. 5 non opera discriminazioni, impedendo soltanto la partecipazione del socio di capitale.

Ulteriore intervento la Commissione ha spiegato in ordine alla delega fiscale, da un lato sollecitando l'emanazione di norme chiarificatrici di istituti di fonte giurisprudenziale, come l'abuso del diritto e dall'altro evidenziando alla Commissione senatoriale le più ampie riserve circa l'opportunità di allargare la platea dei difensori innanzi alle Commissioni Tributarie. Il diritto di difesa, infatti, va garantito attraverso il presidio tecnico ad opera di figure professionali qualificate e depositarie delle metodiche proprie del processo tributario.

Nelle proprie esternazioni la Commissione ha sottolineato che la diffusa e risalente richiesta della professionalizzazione del giudice tributario risulterebbe compromessa dall'accesso di figure professionali non idonee, a fronte di un processo storico di sfolgimento della pleora dei patrocinatori avviata con la riforma del 1992, ed oggi messo in crisi dai progetti di ampliamento.

La Commissione ha elaborato proposte di modifica e soppressione delle due proposte di Legge Capezzoni e Causi limitatamente agli artt. 5 *quinquies* e 5 *septies*.

Tali proposte, approvata dal Consiglio Nazionale Forense, traggono origine dall'impatto dei testi oggetto dell'intervento sui destinatari del provvedimento *in fieri*.

Limitare, infatti, l'esclusione della punibilità soltanto ad alcuni reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e non a tutti, impedisce che l'intento del legislatore (favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati) si possa realizzare. La circolazione dei reati



individuati nel testo proposto, il collegamento tra gli stessi, il rapporto col reato presupposto farà sì che, mantenendosi l'impianto delineato sia nella proposta Capezzone che Causi, la voluntary disclosure difficilmente sarà ritenuta praticabile.

Assorbire nel perimetro degli artt. 3,4,5 decreto 74/2000 i fatti indice vuol dire mantenere la previsione della ricorrenza delle altre tipologie di reato individuate.

Di qui la necessità, se si vuole dare un senso di praticabilità concreta delle disposizioni ad emanarsi, di escludere la punibilità anche per i reati collegati.

E' necessario, altresì, prevedere l'esclusione della punibilità per tutti i soggetti che hanno commesso il reato, altrimenti c'è il rischio che rimangano coinvolti soggetti estranei ma punibili a titolo di concorso. Il che desta perplessità anche sotto il profilo di incostituzionalità della previsione normativa avuto riguardo al parametro dell' art. 3 Costituzione.

3. E' opportuna la conservazione delle due disposizioni contenute nelle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 5 *quinquies* del testo Capezzone per dare certezza e stabilità alle opzioni di coloro che utilizzeranno la voluntary.

Un precedente normativo che accorcia i tempi dell'accertamento esiste già nel nostro ordinamento e concerne la riduzione dei termini di accertamento per coloro che si adeguino agli studi di settore, sicché la previsione appare perfettamente coerente col sistema.

4. L'abrogazione dell'art. 5 *septies* discende dalla contestuale previsione nell'ordinamento penale del reato di falso, segnatamente dalla previsione del reato di falsità in scrittura privata (art. 485c.p.) cui si sovrapporrebbe la figura del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero di cui alla rubrica dell' art. 5 *septies*.